

IVA

Fattura differita con data "variabile"

di Sandro Cerato

La **data della fattura differita** può coincidere con quella dell'ultima operazione effettuata nel mese di riferimento, oppure può coincidere **con l'ultimo giorno del mese, ma è necessario in questo caso che l'invio allo Sdi sia contestuale alla data della fattura.**

Dopo l'emanazione della [circolare 14/E/2019](#) dello scorso 17 giugno la questione della data della **fattura differita** (da indicare nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file) sta creando non pochi problemi operativi alle imprese ed ai loro consulenti, poiché nell'era della **fattura cartacea** si era soliti indicare nella **fattura differita** l'ultimo giorno del mese di riferimento (quello in cui sono stati emessi i Ddt per la consegna dei beni), con conseguente **liquidazione del relativo debito dell'Iva nella liquidazione di "competenza"**.

Con l'avvento della **fattura elettronica**, i **termini di emissione della fattura differita**, così come i termini di annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento), non sono mutati, ma la **gestione operativa** delle stesse presenta differenti riflessi, dovendo inviare la fattura tramite Sdi.

L'Agenzia delle entrate, con la citata [circolare 14/E/2019](#), ha fornito i seguenti chiarimenti:

- la **data della fattura** (da indicare nel campo "Data" della sezione "Dati generali" del file) è valorizzata indicando la data dell'ultima operazione effettuata nel mese (quindi con la **data dell'ultimo Ddt emesso**);
- la **fattura differita** può essere trasmessa allo Sdi **in uno dei qualsiasi giorni che intercorrono tra il 1° ed il 15 del mese successivo**.

Recentemente **Assosoftware** ha pubblicato sul proprio sito internet alcune **Faq** che sono frutto di interlocuzione con l'**Agenzia delle entrate**, e tra queste vi è anche un chiarimento in merito alla **data della fattura differita**.

Secondo quanto si legge nella **Faq**, qualora nel corso del mese siano eseguite più operazione, fermo restando che **nella fattura dovranno risultare le date di effettuazione delle stesse** (ricavabili dai Ddt), nel campo "Data" della fattura può essere indicata alternativamente:

a) la **data di predisposizione e contestuale invio allo Sdi ("data emissione")**, fermo restando che potrà essere **tollerata una differenza di qualche giorno** tra la data di predisposizione/emissione e quella di invio allo Sdi;

b) la data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese; "preferibilmente" la data dell'ultima operazione come indicato nella [circolare 14/E/2019](#).

Nella Faq è poi riportato l'esempio di **due consegne avvenute con Ddt datati 20/9/2019 e 28/9/2019**, nel qual caso sono proposte tre soluzioni (che in ogni caso devono rispettare il termine di annotazione nel registro del 15/10/2019):

- predisposizione del file e **data fattura 30/9/2019**, invio del file allo Sdi entro lo stesso giorno (30/9/2019);
- predisposizione del file e **data fattura 5/10/2019**, invio del file allo Sdi entro lo stesso giorno (5/10/2019);
- predisposizione del file e **data fattura 28/9/2019** (o 20/9/2019), invio del file allo Sdi entro il 15/10/2019.

In buona sostanza, dal chiarimento si desume che **è possibile inserire una data della fattura diversa da quella in cui è avvenuta l'ultima consegna** (ad esempio indicando l'ultimo giorno del mese) **a condizione che il file sia generato ed inviato nello stesso giorno** (con tolleranza di qualche giorno come detto in precedenza).

La posizione assunta lascia perplessi, poiché non è dato di capire quale sarebbe il "danno" laddove fosse indicata nel file xml la **data dell'ultimo giorno del mese** e l'inoltro dello stesso avvenisse non il giorno stesso bensì entro il 15 del mese successivo.

Anche in tale ipotesi il **debito d'imposta** che si genera dalla fattura differita è imputato nella **liquidazione periodica del mese di settembre 2019**, e l'impresa in questo modo ha più tempo a disposizione per poter **inviare le fatture differite** (normalmente queste sono generate dagli **uffici amministrativi** delle aziende nei primi giorni del mese successivo a quello in cui avvengono le consegne), e si consentirebbe di **rispettare la cronologia di emissione e registrazione delle stesse** (si rinvia, a tal proposito, al precedente contributo "[Criticità legate alla numerazione progressiva delle fatture differite](#)").

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >